COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SANTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 191

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori AMIGONI ed altri: Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1228). 191

PRESIDENTE 191, 192, 193
BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* 191
MAZZONI. 192
ARMAROLI 192
GITTI 192
FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 192

Votazione segreta:

PRESIDENTE 193

La seduta comincia alle 9,35.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Russo Spena e Sabatini.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatori Amigoni ed altri: Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1228).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni, Battista, De Luca Angelo, Garlato e Focaccia: « Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Bianchi Fortunato ha facoltà di svolgere la relazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'iniziativa del senatore Amigoni ed altri integra la legge istitutiva della Cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, dando facoltà alla stessa di stipulare convenzioni con istituti di assistenza sanitaria per offrire l'assistenza almeno ospedaliera – mi consta – ai propri iscritti.

L'accesso a tale assistenza sanitaria dovrebbe avvenire in modo facoltativo e perciò

ad esclusiva richiesta degli iscritti alla Cassa medesima.

In effetti al momento in cui, nella passata legislatura, è stata istituita questa Cassa, venne omessa tutta la parte assistenziale sebbene nel titolo della legge si facesse riferimento anche ad una competenza per l'assistenza. Con questa integrazione la Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti, che ha assunto una valida impostazione sia di ordine amministrativo sia di ordine finanziario in tutti i suoi organi statutari, è oggi veramente in piena realizzazione.

Con l'articolo 1 la proposta di legge integra, appunto, l'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 179, dando alla Cassa competenza anche a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di assistenza sanitaria. Non comportando onere alcuno né alla gestione a carattere pensionistico né, tanto meno, verso la comunità generale, il parere del relatore è favorevole. Sono anche dell'avviso che, essendo esclusivamente a carico di ogni singolo iscritto gli oneri di questa assistenza sanitaria – i quali, per quanto mi risulta, saranno correlativi alle spese medie sostenute dall'ente convenzionato – è più che ammissibile lasciare la piena discrezionalità ad ogni singolo iscritto di aderire alle convenzioni che la Cassa di previdenza vorrà stabilire di volta in volta. Dal principio stabilito nell'articolo 1 della proposta di legge, discendono gli articoli 2 e 3, integrativi degli articoli 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, i quali introducono le norme necessarie per determinare le incombenze degli organi della Cassa in ordine alla fissazione di criteri generali e alla ratifica delle convenzioni stesse.

La mia relazione si conclude quindi con un parere favorevole all'approvazione, approvazione che auspico unanime da parte della Commissione in quanto permette, in attesa di una riforma generale del sistema assistenziale del nostro Paese, di fare accedere in modo congruo anche questa categoria di professionisti all'assistenza sanitaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZONI. La nostra parte politica è in linea di massima favorevole al provvedimento. Ritengo che la linea da seguire sia quella di giungere all'estensione generale delle prestazioni di assistenza sanitaria. Credo però che le categorie, che tuttora ne sono prive hanno diritto di avere non soltanto queste forme facoltative – del resto previste per noi parlamentari che abbiamo avuto la possibilità di ricorrere facoltativamente all'assistenza sanitaria dell'E.N.P.D.E.D.P: sulla base di una convenzione – ma sarebbe più logico che queste forme di assistenza avessero un carattere obbligatorio perché l'orientamento politico deve essere quello di assicurare a tutti i cittadini lavoratori una assistenza sanitaria obbligatoria.

Vorrei fare un'osservazione circa l'articolo 1 della proposta di legge, al punto in cui si dice « La Cassa inoltre può affidare ad enti pubblici o privati l'assistenza... ».

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Il testo approvato dal Senato parla solo di enti pubblici.

MAZZONI. Ritiro l'osservazione. Avevo presente il testo originariamente presentato al Senato.

ARMAROLI. Anche noi siamo concordi con quanto espresso dall'onorevole relatore, soprattutto sull'obiettivo finale di procedere all'unificazione di tutte le mutue. Tuttavia non possiamo negare oggi quello che è possibile, in attesa di una regolamentazione perfetta. Dobbiamo esprimere un lodevole apprezzamento, anzi, sulla gestione di queste piccole mutue di categoria, la cui amministrazione incide sul bilancio solo per il 2,50 per cento.

GITTI. Esprimo parere favorevole concordando col relatore sulla necessità di estendere queste forme di assistenza, soprattutto tenendo conto che esse vanno incontro ad esigenze particolarmente sentite da parte degli interessati.

Per questa ragione ci auguriamo anche che tali esperienze abbiano a servire d'esempio, quando il Parlamento avrà la possibilità di unificare il sistema assistenziale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ringrazia l'onorevole relatore le cui considerazioni fa proprie.

Ricordo alla Commissione che il Governo nella discussione al Senato espresse il suo favore per il principio dell'obbligatorietà, ma essendo quella Commissione di avviso contrario, il Governo non insistette sulla sua primitiva tesi.

Circa gli enti con i quali le convenzioni dovranno essere stipulate, desidero precisare che fu proprio il Governo a proporre al Senato l'emendamento che limitava agli enti pubblici la possibilità di convenzioni con la Cassa di previdenza e di assistenza per gli ingegneri ed architetti.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

All'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunto il seguente comma:

« La Cassa inoltre può affidare ad Enti pubblici l'assistenza malattia per i propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando apposita convenzione, purché la copertura dei relativi oneri sia a carico esclusivamente degli interessati e senza che ne derivi un aggravio finanziario per la Cassa ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Dopo la lettera *e*) dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunta la seguente lettera:

« *f*) stabilire criteri generali per la stipulazione di convenzioni con Enti pubblici intese ad assicurare l'assistenza malattia agli iscritti alla Cassa che ne facciano domanda ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Dopo la lettera *f*) dell'articolo 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunta la seguente lettera:

« *g*) approva la convenzione da stipularsi con Enti pubblici per assicurare l'assistenza malattia ai propri iscritti che ne facciano domanda ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

AMIGONI ed altri: « Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1228):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Armaroli, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Cruciani, De Marzi Fernando, Fibbi Giulietta, Foa, Gitti, Lama, Marotta Vincenzo, Martini Maria Eletta, Mazzoni, Nucci, Pucci Ernesto, Roberti, Santi, Servadei, Sulotto, Storti Bruno, Tognoni, Veronesi e Vigorelli.

Sono in congedo:

Russo Spena e Sabatini.

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI